



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI VELLETRI**

**PROCURA GENERALE
PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE**

**PROCURA GENERALE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA**

**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA**

Denuncia Querela

Il sottoscritto, Paolo Bolici (C.F.BLCPLA50H27F592M) nato a Montepulciano (SI)
il 27/06/1950, residente in Nettuno (RM), via San Giacomo n.150, in qualità di
legale rapp.te della Inside srl (P.I.04466821008), con sede legale in Anzio (RM) via
C.Goldoni n.66

e

Beatrice Libernini (C.F. LBRBRC51S68H501R) nata a Roma il 28/11/1951,
residente in Nettuno (RM) in via San Giacomo n.150, in qualità di partecipe alle
quote sociali della Inside srl

Premesso

-di aver depositato denuncia querela e sue integrazioni, in data 15/06/2016(All.1),
avverso i Commissari Giudiziali dott. Andrea Azzaro e dott. Marco Coculo, nominati

dal Tribunale di Velletri, nella procedura concorsuale della Inside srl, in data 28/01/2013 (All.2)

-che il procedimento penale avviato n.6898/2017 RGNR, PM procedente dott.Giuseppe Strangio è stato archiviato(All.3), conferma del Gip dott. Giuseppe Boccarrato, in seguito ad opposizione del sottoscritto.

Si afferma

al fine di avviare un nuovo procedimento penale, alla luce di nuovi elementi **probatori** emersi ad ulteriore conferma dei reati denunciati e comprovati, visto l'emissione di provvedimenti di archiviazione, privi di motivazioni, si richiama il D.lgs del 23 febbraio n.109, art.2 comma 1° lett. L, di consistenza giuridica e carenti nelle indagini svolte, omissivi della documentazione inconfutabile prodotta che, la Procura della Repubblica di Velletri, in persona del PM procedente, dott. Giuseppe Strangio, non ha concluso adeguatamente le indagini e con conclusioni erronee ha archiviato il procedimento. La responsabilità per il ritardo e l'inerzia dimostrata nello svolgimento delle indagini è manifesta e si ravvisa quale illecito di natura funzionale previsto dall'art.2 , comma 1, del d.lgs.n.109 del 2006 e, nella specie, quella di cui alla lett.g) , che sanziona *“la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile ”* e alla lett. a),che riconduce l'illecito alla produzione di un ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti in violazione dei doveri *“di imparzialità ,correttezza, diligenza,laboriosità, riserbo e equilibrio”*sanciti dall'art.1 del medesimo d.lgs n.109 del 2006, si richiama la sentenza di Cass.civ., SS.UU.,del 07/03/2017 n.10793.

Per i motivi suesposti, si ritiene di depositare il presente atto per l'avvio di un nuovo procedimento. Considerato la RILEVANZA derivante dalla responsabilità professionale denunciata nonché l'accertamento dei molteplici reati commessi dal dott. Marco Coculo ed avv. Andrea Azzaro, in associazione a delinquere con gli organi della procedura concorsuale Inside srl, come di seguito

esposto, saranno interessate, la Procura della Repubblica di Perugia, la Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma, la Procura Generale presso la Corte di Cassazione ed altre sedi della Giustizia affinché le indagini siano condotte nell'ottica degli interessi collettivi e non a salvaguardia di professionisti disonesti, operanti nella Sezione Fallimentare del Tribunale di Velletri, in danno dei sottoscritti e delle proprie aziende, come riscontrato nel precedente procedimento ed in tutti i procedimenti civili e penali riguardanti Paolo Bolici e società collegate. Si presume il legittimo sospetto che il Tribunale di Velletri e la Procura della Repubblica dello stesso Tribunale pilota in danno degli istanti tutte le sentenze, tale affermazione è supportata da documenti inconfutabili che attestano quanto presunto e sarà depositata denuncia di merito, nelle opportune sedi della Giustizia, affinché vengano tutelati i propri diritti lesi. Nel presente procedimento, visto la carenza nelle indagini svolte, la documentazione inconfutabile attestante i molteplici reati messi in atto dal dott. Marco Coculo ed avv. Andrea Azzaro, le motivazioni inesistenti nella richiesta di archiviazione, in violazione del diritto del contraddittorio (Cass. Penale Sez. III, n. 28083 del 07.06.2017), si riscontra la procedura, condotta nella denuncia precedente avverso il dott. Marco Coculo ed avv. Andrea Azzaro, analoga ad altri procedimenti penali avviati presso la Procura della Repubblica di Velletri, pertanto si presume, come suesposto, che le sentenze/decreti/archiviazioni, siano pilotate a salvaguardia dei denunciati, professionisti coinvolti nell'associazione a delinquere presente nell'ambito della sezione fallimentare dello stesso Tribunale, riconducibili alle procedure concorsuali riguardanti le aziende Bolici.

Preliminarmente, si richiama il decreto di nomina dei Commissari Giudiziali, in persona del dott. Marco Coculo e dell'avv. Andrea Azzaro nella procedura concorsuale n.3/2012, emesso dal Tribunale di Velletri-Sezione Fallimentare, in data 28/01/2013 (All.2).

1. Oggetto dell'incarico

Il Commissario Giudiziale è un organo della procedura a cui sono attribuite diverse funzioni finalizzate al controllo della regolarità del comportamento del debitore nell'esecuzione del concordato ed alla tutela dei creditori rinvenibile, in via principale, nella effettiva informazione degli stessi.

Pur essendo investito di poteri propri autonomi, il Commissario Giudiziale assume, nello svolgimento delle proprie funzioni di controllo e di consulenza, anche il ruolo di ausiliario del giudice nonché, la qualifica di pubblico ufficiale alla quale sono ricondotte una serie di effetti legati alla funzione sia sotto il profilo delle responsabilità civili che penali.

Ai sensi dell'art. 163, comma 2, L.F. il Commissario Giudiziale è nominato dal Tribunale nel decreto di apertura del procedimento. Il Commissario Giudiziale, acquista una propria autonoma funzione, tesa a garantire la più ampia, completa e dettagliata informazione ai creditori affinché questi esprimano il loro voto in modo consapevole. Tale ruolo si esplica nella valutazione critica degli elementi fattuali, ricostruttivi e negoziali elaborati nel piano dal debitore, in un'ottica di tipo professionale, e quindi indipendente e discrezionale, nei limiti posti dalla scienza economico giuridica, anche ampliando, ove occorra, la piattaforma con elementi di valutazione aggiuntivi e supplementari. In sintesi, il Commissario Giudiziale adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge. *"con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico"*, in caso di violazione di detti doveri è soggetto ad azione di responsabilità.

2.Obblighi del Professionista

Il Professionista si impegna a prestare la propria opera con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata e dalla disciplina delle materie interessate.

Quanto sopra attesta i requisiti di legge e la professionalità richiesta, pertanto i professionisti nominati nella procedura concorsuale avviata dalla Inside srl, erano consapevoli della responsabilità assunta e l'impegno nello svolgimento dell'incarico. Si ritiene che le *"informazioni false"* cui fa riferimento l'art. 236-bis l.f, debbano essere individuate prevalentemente nei dati aziendali, la cui

veridicità il professionista è chiamato a relazionare. Come disposto dal D.L. n.83/2012 convertiti in legge in data 07/08/2012 n.134 , il falso in attestazioni o relazioni ex art.236 bis L.F. risulta integrato dal *dolo generico* per quanto concerne la fattispecie base prevista dal primo comma. Il dolo generico deve essere riferito a tutti gli elementi della fattispecie di reato e consiste, quindi, nella consapevolezza della falsità delle informazioni esposte e/o della omissione di informazioni rilevanti, e nella volontà di trasmettere o omettere di riferire tali informazioni.

Quanto in premessa afferma i molteplici reati, di seguito esposti, commessi dal dott.Marco Coculo ed avv. Andrea Azzaro. Ciò posto, si deve ulteriormente precisare che l'odierna vicenda riguarda un complesso di rapporti che l'Autorità inquirente non ha minimamente valutato. Ci si riferisce in particolare alla natura FRAUDOLENTA delle condotte poste in essere dai Commissari Giudiziali del concordato preventivo n.3/2012 avviato dalla Inside srl, in particolare:

- i Commissari Giudiziali devono attestare la veridicità dei dati aziendali, nel caso di specie, il proponente, Inside srl, ha esposto i **dati contabili, annotando le dovute CONTESTAZIONI ai vantati crediti delle banche e di alcuni creditori, di fatto inesistenti, come provato, al fine di non intercorrere nell'interruzione immediata della procedura concorsuale, in violazione della legge fallimentare, ai sensi dell'art.173 L.F., rispettando la logica procedurale del ricorso per concordato preventivo. Il dott. Marco Coculo e l'avv. Andrea Azzaro, quali Commissari Giudiziali della Inside srl, dovevano verificare i dati contabili e patrimoniali della società in esame e riportare la reale condizione aziendale, ai fini dell'omologa del concordato, nella relazione depositata presso il Tribunale di Velletri, ai sensi dell'art.172 L.F. (All.4).**

Si riporta estratto della relazione:

- *Debiti verso banche*

“ Al fine di verificare la correttezza dei dati iscritti nel ricorso, i commissari giudiziali hanno chiesto agli istituti di credito di fornire gli estratti dei conti correnti intrattenuti dalla Inside srl specificando di indicare il saldo debitore alla data del

*05/02/2013, comprensivo degli interessi alla stessa data nonché la natura del loro credito..... Il totale del debito nei confronti delle banche, valutato dai commissari giudiziali, è pari ad € 15.653.373,00.....**pertanto i saldi di ogni singolo rapporto sono stati verificati....**”*

Premesso che **è un obbligo contrattuale del Commissario Giudiziale la verifica dei dati contabili, per propria ammissione, il dott. Marco Coculo e l'avv. Andrea Azzaro riportano nella propria relazione “pertanto i saldi di ogni singolo rapporto sono stati verificati “**, dunque, se tali riscontri sono stati effettuati, attestando valori di debito societario, non veritieri, come nel caso di specie e, prospettando, in modo fraudolento, **una insolvenza**, indice di crisi irreversibile, della Inside srl, rappresenta un **grave reato** ne consegue che le affermazioni dei Commissari Giudiziali sono improprie e fuorvianti. La relazione depositata, ai sensi dell’art.172 L.F., presso il Tribunale di Velletri-Sezione Fallimentare, totalmente falsa nei valori espressi e per le omissioni di fatti rilevanti e decisivi, ha provocato un grave pregiudizio per l’intera procedura concorsuale della Inside srl. Il ruolo del Commissario Giudiziale rappresenta un punto cardine nel concordato preventivo, la falsità nelle relazioni di attestazione è punita, ai sensi dell’art.236 bis della L.F., pertanto la verifica dei dati contabili e patrimoniali, rappresenta un elemento imprescindibile e determinante, dunque il professionista deve accertare la realtà aziendale, a prescindere dalla documentazione contabile di parte, obbligatoria nella consegna, ai sensi dell’art.173L.F. ma non veritiera, sono essenziali i documenti legittimati.

La verifica degli estratti conto bancari e la consultazione della Centrale Rischi della banca d’Italia, nota a tutti gli addetti ai lavori, evidenziano le esposizioni delle società affidate avverso il ceto bancario referente, da riscontro di sintesi, emergono le somme indebite vantate dagli istituti di credito avverso la Inside srl, come si evince dall’allegato, estratto CeRi, periodo di riferimento, 31 gennaio 2013 (**All.5**). La relazione attestata(**All.4**) riporta un debito rilevante, della Inside srl, indicato in **€ 15.653.373,00** avverso il ceto bancario referente, come di seguito

esposto e documentato, il dato riportato quale debito societario è infondato, in particolare, preso in analisi il periodo di riferimento, 31.01.2013, ai fini della relazione, estratto CeRi (**All.5**) :

MPS € 2.145.069,00

BNL € 3.423.649,00

B.I. € 1.542.822,00

Unicredit € 4.991.186,00

BNP € 123.000,00

Totale debito avverso la Inside srl **vantato** dalle banche referenti € **12.225.848,00**.

Per la posizione indicata i Commissari Giudiziali hanno rilevato una situazione debitoria della Inside srl pari a € **15.653.373,00**, **ne consegue una maggiorazione ingiustificata e sproporzionata del debito pari ad € 3.427.525,00, rilievo di semplice riscontro, questa essenziale verifica, di un documento legittimato,CeRi, afferma la natura fraudolenta dell'operato dei Commissari Giudiziali.**

Viepiù

I Commissari Giudiziali hanno ommesso, nella relazione depositata, di detrarre le somme indebite vantate dal ceto bancario referente della Inside srl, nel periodo antecedente la data di rilevamento, gli interessi e spese addebitati in periodo concorsuale, in violazione dell'art.169 L.F., nonché i danni provocati. La Inside srl, visionato la relazione, ai sensi dell'art.172 L.F., visto l'inadempienza dei Commissari Giudiziali nell'attestare la veridicità dei dati aziendali, in particolare il rapporto con le banche referenti, ha dato incarico al dott. Roberto Giansalvo di redigere perizie di parte finalizzare al controllo ed accertamento del debito/credito del rapporto di conto corrente intercorso tra la società ed il ceto bancario referente. Le perizie del CTP (**All.6**), ne attestano i valori riscontrati, in danno della Inside srl, pari a € **76.425.795,00**, in data 05/04/2013, tali documenti sono stati messi in circolarità per la dovuta conoscenza, a tutti i partecipanti della procedura concorsuale Inside srl, in particolare dei Commissari Giudiziali, visto l'entità delle

somme reclamate che potevano modificare integralmente, considerato le precedenti omissioni, la proposta concordataria, solo per precisazione, il piano di ristrutturazione del debito può essere modificato fino all'adunanza dei creditori per il voto all'omologa. Il dott. Marco Coculo e l'avv. Andrea Azzaro, nonostante le insistenze del Sig. Paolo Bolici, promotori del disegno criminale finalizzato all'impossessamento dell'ingente capitale, non hanno preso in considerazione le perizie depositate ed hanno confermato la propria relazione quale unico elemento attendibile di riferimento della proposta concordataria Inside srl, a dimostrazione dell'insolvenza irreversibile della società, omettendo illegittimamente la realtà documentale. A conferma, i rilievi dell'illecito praticato dalle banche referenti sono stati confermati dai provvedimenti della Procura della Repubblica di Latina (All.7) nonché dalle denunce presso la stessa Procura della Repubblica (All.8) ed altre trasferite per competenza presso la Procura della Repubblica di Perugia(All.9), oggetto d'indagini ancora non concluse; in seguito all'intervento della Consob/Vigilanza della banca d'Italia(All.10) e conferma da missiva degli stessi istituti di credito(All.11), i crediti vantati dalle banche sono stati stornati, come si evince dalla CeRI(All.12). Si precisa che in periodo di concordato il Sig. Paolo Bolici non aveva accesso alla CeRI oltre l'impedimento di ricevere gli estratti conto ne consegue che in detto periodo, come documentato, le banche hanno dichiarato somme indebite nei confronti della Inside srl per diversi milioni di euro altresì i Commissari Giudiziali, nel ruolo assunto di verifica potevano e dovevano visionare l'esatta posizione debitoria della società in concordato, Inside srl. Dunque la relazione non solo doveva riportare la situazione contabile veritiera dell'esposizione Inside srl, con note, significative al fine della procedura, ed attestare il reale rapporto intercorso tra la società e gli istituti di credito, **affermando una posizione totalmente inversa**, la Inside srl, per i motivi sopra esposti, era a **credito** e non a debito avverso le banche.

Quanto in premessa non può **sottintendere una mancanza** altresì conferma il premeditato disegno criminale di prospettare una insolvenza societaria per

giustificare un concordato preventivo **liquidatorio**, omettendo la volontà espressa dei soci nella continuità aziendale, per appropriarsi dell'ingente capitale della Inside srl, in associazione a delinquere con gli organi della procedura concorsuale e consulenti di parte, in persona degli **avv. Luigi Bottai, Antonio Di Iulio, dott.Francesco Rossi , dott.ssa Noemi Menichetti e G.D. dott. Antonino La Malfa.**

Non solo

Con riferimento alla relazione dei Commissari Giudiziali, estratto pag.22(**All.13**), si rileva :

A)Personale dipendente e retribuzione

€2.316.380,00 valore verificato dai Commissari

Il dato contabile riporta € 569.503,00, la posta passiva dei Commissari è priva di consistenza, gravemente omissiva della realtà documentale

B)Fondo rischi oneri ristrutturazione personale

€480.000,00, verifica dei Commissari

Con l'affitto di azienda il personale è stato messo in mobilità ed in maggior parte liquidato, pertanto la somma prevista è impropria.

C)Debiti verso professionisti+fondo

€ 600.873,00, verifica dei Commissari

I professionisti sono stati tutti denunciati per associazione a delinquere e responsabilità professionale, pertanto sono altresì debitori verso la Inside srl, la posta passiva è nulla

D) Debiti verso l'erario

€ 5.679.702,00 , verifica dei Commissari

Da contabilità il valore risulta € 1.979.809,00, quanto esposto dai Commissari è totalmente infondato.

F)Debiti previdenziali

€ 2.090.156,00,verifica dei Commissari

Da contabilità risulta € 919.112,58, ne consegue l'infondatezza delle verifiche dei

Commissari

G)Interessi creditori privilegiati

€ 837.533,00

La posta passiva è inesistente per i motivi di cui sopra

H) Debiti verso banche

€14.920.484,00 verifica dei Commissari

Dalla CeRi risulta un indebitamento pari ad € 12.225.848,00 (da stornare integralmente per i motivi suesposti)

I)Debiti verso fornitori

3.350.375,00 , verifica dei Commissari

Da contabilità, stornando somme non dovute, come da sentenze, la posta passiva è pari ad € 874.692,00

L)Fondo rischi oneri finanziari

€ 1.048.692,00, verifica dei Commissari

Come noto, ai sensi dell'art.169 L.F., non possono essere addebitati spese ed interessi in periodo concorsuale, posta nulla

M)Altri fondi e debiti

€2.124.709,00, valore aggiunto senza motivi dai Commissari

NULLO

Conclusionone

Il debito reale ipotizzabile della Inside srl, realistico, compreso fondo rischi, è di circa € 4.343.116,58,00, il credito vantato dalle banche pari ad €12.225.848,00 è contestato , come comprovato; salvo precisazioni in riduzione del debito. Il valore che risulta dalla relazione, ai sensi dell'art.172 L.F., riporta un debito di € 33.44.905,00, arrotondato dagli stessi Commissari Giudiziali a €35.440.276,00.

LA RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI E' TOTALMENTE FALSA, NON VERITIERA DEI DATI CONTABILI E PATRIMONIALI, ATTESTA LA VOLONTA' FRAUDOLENTA DI PROSPETTARE

L'INSOLVENZA IRREVERSIBILE PER APPROPRIARSI DELL'INGENTE CAPITALE DELLA INSIDE SRL IN ASSOCIAZIONE A DELINQUERE CON TUTTI GLI ORGANI DELLA PROCEDURA CONCORSUALE, COMPRESO I PROFESSIONISTI DI PARTE, PER FINI DI LUCRO PERSONALE, SI RAVVISA IL REATO DI TRUFFA OLTRE L'ILLECITO GIA' DENUNCIATO.

La Inside srl, come si evince da bilancio, anno 2011(**All.14**), ha uno stato patrimoniale di € **67.693.377,07**, da aggiungere i crediti avverso le banche referenti per i danni subiti nonché verso i clienti che non hanno onorato pagamenti per forniture ricevute, per decine di milioni di euro, se ne conclude che il ricorso al concordato preventivo non solo non era necessario ma la solidità strutturale ed economica della Inside srl consentiva unicamente la continuità aziendale ed il recupero di somme ingenti per il risarcimento dei danni subiti. Tale scelta è stata indicata illecitamente da consulenti infedeli, rivelatosi delinquenti, in persona dell'**avv. Luigi Bottai, avv. Antonio Di Iulio e dott. Francesco Rossi**, che hanno indotto, con raggiro ed artificio, per fini di lucro personale, il Sig. Paolo Bolici a sottoscrivere il ricorso, quale unica soluzione per evitare eventuali istanze di fallimento avverso la Inside srl, ai sensi dell'art.168 L.F., visto la momentanea crisi di liquidità provocata dal ceto bancario referente, nelle more delle azioni di recupero dei crediti e garantire la continuità aziendale. La proposta dei legali, nei termini esposti, è stata condivisa con diffidenza, visto l'ignoranza in materia, questo fine, visto le somme ingenti previste da corrispondere altrimenti non vi era scopo, ne giustifica l'incarico conferito ai professionisti(**All.15**), a fronte di un corrispettivo di €150.000,00, il conseguente pagamento del 30% pari a € 70.000,00 versato, in acconto, al Tribunale di Velletri quale contributo per l'avvio della procedura concorsuale, l'atto di determina, redatto dal notaio Vittorio Terzi, rep.28743, con indicazione della volontà dei soci, continuità aziendale (**All.16**), altri incarichi a notai, periti, attestatore, commercialisti e quant'altro in necessità per lo scopo prefissato, un impegno economico importante per la continuità

aziendale che non avrebbe avuto nessuna giustificazione in un concordato liquidatorio . **Il ricorso per concordato preventivo avviato dalla Inside srl, con i presupposti indicati, si è rivelato altresì una truffa messa in atto dai Commissari Giudiziali, avv. Andrea Azzaro e dott. Marco Coculo, in associazione a delinquere con i professionisti, avv. Luigi Bottai, avv. Antonio di Iulio, dott. Francesco Rossi, dott.ssa Noemi Menichetti, dott.ssa Marina Montelatici in complicità con il Giudice Delegato dott. Antonino La Malfa,** per appropriarsi dell'ingente capitale della società e spartirne i proventi dall'alienazione dei beni per prezzi irrisori verso compiacenti. I Commissari Giudiziali sono parte integrante ed imprescindibile dell'associazione a delinquere precostituita per fini illeciti, pertanto i molteplici reati commessi in danno della Inside srl erano finalizzati all'attuazione di un disegno criminale premeditato, in particolare, i Commissari Giudiziali, come esposto in premessa, affermano il falso nella relazione attestata, in violazione dell'art.236 bis, al fine di prospettare una situazione d'insolvenza irreversibile anziché una crisi momentanea di liquidità, dovuta ad azioni dolose delle banche referenti inoltre ad integrazione, di quanto in premessa, per legittimare il concordato con cessione di beni, hanno omesso la volontà dei soci, espressa, della continuità aziendale, con l'atto di determina(**All.16**) e prevista dall'art.2479 c.c., considerato che la decisione della messa in liquidazione dei beni sociali deve essere deliberata dall'assemblea dei soci, nel caso di specie, **non effettuata**, solo per inciso, il Collegio Sindacale era dimissionario da diversi mesi, quindi assente e non più ricostituito nella società (**All.17**) ne consegue nessuna delibera assembleare anche volendo. Per quanto espresso ed a conferma del piano delittuoso, per consentire l'esecuzione dell'illecito premeditato, i Commissari Giudiziali hanno attestato una relazione, ai sensi dell'art.172 L.F., riguardante il ricorso per concordato preventivo, depositato dalla Inside srl, in continuità aziendale, alterando la volontà dei soci ed il disposto con atto notarile di determina, con la previsione illegittima, di tipo liquidatorio, in totale violazione di legge e ravvisabile in una condotta illecita, identificata nel

reato di truffa, ai sensi dell'art.640 c.p. nonché in violazione dell'art.236 bis.

Si osserva a precisazione ed integrazione, quanto di seguito esposto:

Il sig. Paolo Bolici, amministratore Inside srl, in data 29/12/2011, ha ceduto in affitto (**All.18**), parte del sito industriale, proprietà Inside srl, in località Macchia-Monte Sant'Angelo (FG), riservandosi per la continuità aziendale i reparti produttivi settore legno e nautica, una conferma evidente nella volontà del proseguo delle attività da parte della società.

In data 23/03/2012, i coniugi Paolo Bolici e Beatrice Libernini, con atto notaio Terzi repertorio n.23895, decidono la convenzione matrimoniale con la scelta della separazione dei beni(**All.19**), ne consegue la parità delle quote sociali della Inside srl, come attestato dall'atto di precisazione del 25.1.2016, notaio Terzi, repertorio n.28743(**All.20**).

La Inside srl, in data 13/09/2013 ha depositato ricorso per concordato preventivo(**All.21**), con allegato, l'atto di determina redatto dal notaio Terzi, rep.n.24284 (**All.16**), ai sensi dell'art.152 comma 3 L.F., il documento riporta la volontà dei soci *“la continuità aziendale ed il rilancio delle attività d'impresa”*.

I Commissari Giudiziali, alterando i dati contabili e patrimoniali,

come in premessa evidenziato, attestano una relazione, ai sensi dell'art.172 L.F., depositata il 18/02/2013(All.4), falsa e fuorviante, in violazione dell'art.236 bis, hanno prospettato una situazione d'insolvenza irreversibile, come si riscontra dal decreto di omologa emesso del Tribunale di Velletri(All.22), inoltre omesso la richiesta del Tribunale finalizzata all'ottenimento di chiarimenti in merito alla proprietà dei beni della Inside srl, da parte della Sig.ra Beatrice Libernini, si riporta il testo *“...stanti le situazioni di comproprietà in atto...”*(All.23) nonché *“..non è del tutto evidente se la proposta di concordato articolata si configuri o meno quale concordato con cessione di beni e se quindi tutti i beni del debitore debbano intendersi ceduti ai creditori; in caso negativo deve essere meglio chiarita la struttura della proposta ..”*(All.24).

La premeditata condotta fraudolenta dei Commissari Giudiziali, per quanto espresso è evidente,

Peraltro,

la legge fallimentare, ai sensi dell'art.152, nella proposta di concordato, obbliga le società di capitali, quale la Inside srl, al deposito dell'atto di determina iscritto nel registro delle imprese a norma dell'art.1436 c.c., dunque, nel caso di specie, l'unico atto iscritto nel registro delle imprese, alla data del 19/11/2012, coincidente con il deposito della relazione attestata(**All.25**), dalla dott.ssa Noemi Menichetti, se pur falsa nella veridicità dei dati aziendali, oggetto di denuncia (**All.26**), del piano di risanamento / ristrutturazione dei debiti(**All.27**), presso il Tribunale di Velletri, risulta l'atto di determina redatto dal notaio Terzi(**All.16**), con previsione della continuità aziendale, ottemperante alla volontà dei soci ed in osservanza all'art.2740 c.c., considerato i beni di terzi, Beatrice Libernini, in seguito alla separazione dei beni nonchè partecipe alle quote sociali. Qualsiasi affermazione difforme, dei Commissari Giudiziali/Attestatore, è estranea al disposto normativo ed alla volontà dei soci, pertanto **nulla**, rappresenta unicamente una condotta fraudolenta del dott. Marco Coculo ed avv. Andrea Azzaro, per fini illeciti.

La truffa

Preliminarmente occorre riportare nel presente atto, eventi significativi che hanno determinato il concordato omologato liquidatorio della Inside srl; l'attestatore, dott.ssa Noemi Menichetti, complice nell'associazione a delinquere premeditata per fini di lucro, in accordo con gli avvocati, Luigi Bottai, Antonio Di Iulio e dott.Francesco Rossi, resosi conto che gli atti depositati, in data 19/11/2012, termini imposti dal Tribunale nel decreto di ammissione alla procedura (**All.28**), erano viziati da nullità, per il proprio fine delittuoso ed in contrasto con la legge fallimentare, art.152, in particolare gli atti depositati non erano supportati da un nuovo atto di determina iscritto al registro delle imprese ai sensi dell'art.2436 c.c., con espressione della volontà dei soci "**liquidatorio**". Con raggiro ed artificio, i professionisti, sopra nominati, con motivazioni fuorvianti, fondate sulla

regolarizzazione della concessione parziale in affitto della struttura produttiva della Inside srl, sottoscritto tra la società e la Bolici srl, inducono il Sig. Paolo Bolici, a sottoscrivere un nuovo atto di determina “*liquidatorio*” (**All.29**), per uso amministrativo, presso un notaio compiacente e di loro fiducia, dott.ssa Marina Montelatici, imprescindibile, a dire dei legali, per la regolarizzazione della locazione. Paolo Bolici, amministratore Inside srl, visto la richiesta dei legali e **CONSAPEVOLE CHE PER QUALSIASI VARIAZIONE DELL’ATTO COSTITUTIVO, AI SENSI DELL’ART.2479 C.C COMMA 5, NEL CASO DI SPECIE LA CESSIONE BONORUM DI TUTTI I BENI, IMPENSABILE, A PRESCINDERE, VISTO L’INGENTE CAPITALE SOCIALE, SENZA DELIBERA ASSEMBLEARE SOTTOSCRITTA DAI SOCI “...una rilevante modificazione dei diritti dei soci “** era d’obbligo la preventiva delibera dell’assemblea dei soci, nel caso di specie non effettuata, ha sottoscritto un nuovo atto di determina confidando nella indicazione dei professionisti per fini amministrativi pertanto l’atto è stato considerato come una formalità di importanza relativa visto che non aveva legittimità senza la preventiva delibera dell’assemblea dei soci, **DUNQUE, ATTO NULLO; L’USO DEL DOCUMENTO, DEPOSITATO PER FINI ILLECITI, COME NEL CASO DI SPECIE, RAPPRESENTA UN GRAVE REATO CHE SARA’ OGGETTO DI PRESUMIBILE CONDANNA VERSO I RESPONSABILI DA PARTE DEL PM PROCEDENTE.**

Si precisa che : l’atto di determina richiamato è stato registrato in data 11/12/2012, pag.n.23, visura camerale (**All.30**), successivamente al deposito dell’atto di attestazione, piano di ristrutturazione ed atto di determina, notaio Terzi, **continuità aziendale**, effettuato presso il Tribunale di Velletri, in data 19/11/2012, nei tempi imposti con decreto, dal G.D.. Il dott. Francesco Rossi, pur consapevole che il nuovo documento, atto di determina, sottoscritto presso il Notaio Marina Montelatici, era un atto in frode, **COMUNQUE VIZIATO DA NULLITA’**, sottoscritto su indicazione fuorviante e fraudolenta dei legali, per uso

amministrativo, finalizzato a regolarizzare il contratto di affitto tra la Inside srl e Bolici srl e no per fini del concordato, visto il deposito già effettuato e definito con l'atto di determina redatto dal notaio Terzi, con previsione delle continuità aziendale, illegittimamente depositava, all'insaputa di Paolo Bolici, presso il Tribunale di Velletri, note integrative della proposta e del piano(All.31) con allegato l'atto di determina liquidatorio, a firma notaio Marina Montelatici . Premesso il deposito fuori dai termini previsti dal Tribunale, pertanto inammissibile, l'atto di determina liquidatorio della Inside srl, è in **violazione dell'art.2479 comma 5 c.c.** e dell'atto costitutivo della Inside srl (All.32), si riporta estratto :

“....In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci...

la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci “

In conclusione una truffa messa in atto da professionisti disonesti per fini di lucro e se ne chiede la condanna .

Di rilievo :

Il notaio Marina Montelatici, complice nell'azione fraudolenta messa in atto dai professionisti sopra nominati, ha redatto un atto di determina senza la preventiva approvazione dell'assemblea dei soci, in particolare si richiama l'**atto costitutivo(All.32)** della Inside srl :

“art.16-L'amministratore è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuno per la realizzazione dell'oggetto sociale”

“art.20-Alla scadenza del termine di durata della società o in caso di scioglimento anticipato si procederà alla liquidazione della stessa con le modalità stabilite dall'assemblea straordinaria, che nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri e la retribuzione”

e l'**art.2479 c.c.:**

“I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione...5)la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci”

Per quanto sopra esposto, in modo inequivocabile l’atto costitutivo della Inside srl impone l’assemblea straordinaria dei soci sia in ragione di mutare l’atto di determina precedentemente sottoscritto che, visto, la determinazione della liquidazione dell’intero capitale della Inside srl, è elemento **imprescindibile, il consenso dell’assemblea dei soci**, ne consegue che l’atto di determina, redatto dal notaio Marina Montelatici, rappresenta un documento viziato da nullità ed in violazione dei principi dettati dalla legge che regola i rapporti societari. La responsabilità del notaio Marina Montelatici è evidente, non poteva essere sottoscritto un atto di determina liquidatorio, senza il preventivo consenso dell’assemblea dei soci, questa condizione non può essere associata a superficialità del professionista ma ad un preciso intento delittuoso messo in atto con i legali per un fine illecito, l’impossessamento dei beni per fini di lucro personale.

Non solo

L’art.2479, comma 2°.n.5 c.c., in deroga a quanto stabilito di principio dall’art.2475 c.c. in tema di amministrazione delle società a responsabilità limitata, riserva alla competenza dei soci la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o **una rilevante modificazione dei diritti dei soci. Quanto in premessa attesta la nullità dell’atto di determina per violazione di norme imperative, dunque, per le ragioni esposte il concordato preventivo della Inside srl , ammesso liquidatorio rappresenta una concreta violazione di legge in danno dei soci Inside srl che non hanno aderito con consenso assembleare al ricorso per concordato preventivo liquidatorio della società, la convocazione**

dell'assemblea dei soci Inside srl, non è stata mai effettuata. Per converso, il regime delle integrazioni del corredo documentale apprestato dall'art.162 L.F., nel termine eventualmente all'uopo concesso dal Tribunale, incontra un duplice ordine di limitazioni, risultando circoscritto:*a)all'integrazione* del piano, già compiutamente depositato;*b)alla produzione di "nuovi" documenti*, cioè al deposito di documenti diversi ed ulteriori rispetto a quelli enumerati dall'art.161 L.F., **non giustificandosi pertanto un'attività integrativa surrettiziamente finalizzata a supplire a deficienze o lacune dei documenti da allegare alla domanda (Trib. Crotone 15.04.2015,Trib.Venezia 8.5.2014,Trib. Milano n.569 del 17.06.2014).**

In conclusione, la dott.ssa Noemi Menichetti ha attestato(**All.25**) un piano di risanamento e ristrutturazione del debito della Inside srl, riportando valori debitori sproporzionati e non corrispondenti alla veridicità dei dati aziendali, come impone la legge inoltre, dichiarava(**All.25 pag.2 riga 19**) *“ non essendo stati sottoscritti contratti e/o nuove commesse ha proceduto ai sensi degli art. 152 e 160 della legge fallimentare alla determina sopra esposta”*, come sopra documentato, tale dicitura è falsa ed impropria, la Inside srl era in possesso di contratti(**All.33**) e la determina richiamata *”sopra esposta”* prevede la **continuità aziendale**, documento richiesto dall'art 152 L.F., dunque è evidente il fine delittuoso dell'attestatore, quello di prospettare una insolvenza della società falsando dati reali e documentali per consentire illegittimamente, al comitato affaristico costituito, di cui l'attestatore ne è parte, nella procedura concorsuale Inside srl, di appropriarsi dell'ingente capitale.

I COMMISSARI GIUDIZIALI, successivamente nominati dal Tribunale di Velletri, si sono associati al piano delittuoso messo in atto dagli avv.Luigi Bottai, avv. Antonio Di Iulio, dott. Francesco Rossi e dott.ssa Noemi Menichetti, attestando quanto illecitamente prodotto dai professionisti e con la complicità del Giudice Delegato, dott. Antonino La Malfa, decretare un concordato omologato liquidatorio della Inside srl per appropriarsi illegittimamente dell'ingente capitale e spartirne i proventi sia dagli incarichi,

vale a dire € 70.000,00 in acconto, pari al 30% per compensi dovuti dall'incarico ricevuto (All.34) che dalle vendite a prezzi irrisori verso compiacenti. Solo per precisazione, il Giudice Delegato dott. Antonino La Malfa ha imposto, illecitamente, alla Inside srl, il pagamento dei compensi professionali ai Commissari Giudiziali, quale ulteriore quota di acconto per un importo, in data 19/11/2013 pari ad €1.050,00, in favore di Andrea Azzaro, in data 23/12/2013, di € 44.452,80 in favore di Coculo Marco, stessa data €44.452,80 in favore di Andrea Azzaro, in data 01/12/2013 di €52.771,06, stessa data €52.771,06 in favore di Andrea Azzaro (All.35), prima del programma di liquidazione, in totale violazione della legge fallimentare, si presume il dolo finalizzato ad incassare i compensi non dovuti, svuotando la cassa della società, privandola delle disponibilità liquide presenti e dedicate ad azioni risarcitorie verso il ceto bancario., il tutto per compensare le condotte fraudolente dei Commissari Giudiziali collusi con i Liquidatori, avv. Sandro Bravi e rag. Pietro Marcantoni nonché con il Giudice Delegato dott. Antonino La Malfa, regista dell'intera vicenda delittuosa e presumibilmente partecipe ai proventi, altrimenti non esiste spiegazione per l'illecito posto in essere, salvo, si presume, la salvaguardia della Procura della Repubblica di Velletri che in modo eclatante archivia *de plano* ogni denuncia depositata da Paolo Bolici, senza dare motivazioni ed effettuare indagini adeguate, è chiaro, non vi sono tali presupposti che ne giustificano le archiviazioni pertanto con il "nulla" non si espongono a critiche giuridiche.

In sintesi

I Commissari Giudiziali, associati in azioni delittuose con i professionisti, avv. Luigi Bottai, avv. Antonio di Iulio, dott. Francesco Rossi e dott.ssa Noemi Menichetti, prospettavano, depositando una relazione attestata, ai sensi dell'art.172 L.F., nella domanda di concordato presentato dalla Inside srl, presso il Tribunale di Velletri, una situazione contabile e patrimoniale della società, non veritiera, falsando in modo sproporzionale i valori espressi, una

situazione d'insolvenza ed omettevano, equivocando, l'atto di determina con previsione della continuità aziendale, redatto dal notaio Terzi (All.16) con un atto nullo, redatto dal notaio Marina Montelatici (All.29), professionista indicato dagli avvocati di parte rivelatosi compiacente, complice nell'operazione fraudolenta.

La violazione dell'art.236 bis L.F., messa in atto dai Commissari Giudiziali, per fini di lucro, è evidente, un disegno criminale per appropriarsi dell'ingente capitale della Inside srl, in associazione a delinquere con i professionisti sopra nominati, il notaio compiacente, dott.ssa Marina Montelatici, ed il G.D. dott. Antonino La Malfa, responsabili di aver convalidato gli illeciti prospettati in atto pubblico per fini di lucro personale ed in danno della Inside srl, azienda totalmente distrutta, in stato di abbandono, oggetto di degrado, furti nonché alienazione di beni immobili e di tutti i macchinari valutati in decine di milioni di euro (All.36) ceduti per €317.000,00(All.37), compreso beni di terzi in deposito presso lo stabilimento nonché la perdita occupazionale per quattrocento dipendenti.

Si ribadisce che i Commissari Giudiziali, partecipi al disegno criminale, come si evince dalla loro relazione depositata presso il Tribunale di Velletri-Sezione Fallimentare (All.4) hanno depositato una documento artificiosamente e dolosamente legittimato, totalmente falso nonché l'attestazione della modalità liquidatoria del concordato preventivo Inside srl, confermando la validità dell'atto di determina, viziato da nullità, redatto dal notaio Montelatici, depositato fuori termini e privo della delibera assembleare della Inside srl, documento imprescindibile. Solo per memoria, si richiama la deposizione dei Commissari Giudiziali, presso la Guardia di Finanza di Nettuno, è evidente che essendo in conflitto d'interessi, attestano solo la falsità nelle dichiarazioni rilasciate e non vengono prese in considerazione dai sottoscritti, per quanto suesposto, essendo fuorvianti ed omissive della realtà documentale. La procedura dell'interrogatorio, senza contraddittorio e/o visione della

documentazione in allegato all'atto di denuncia querela, avviata dal PM precedente, è indice di totale inefficienza forse voluta per la salvaguardia dei delinquenti, nel caso di specie si chiede, in sintesi, soltanto, all'indagato se è colpevole, la risposta è ovvia, pertanto il procedimento viene archiviato, questa metodologia d'indagini potrebbe essere associata al terzo mondo se già non sono più avanti nei procedimenti. Il Giudice Delegato, per il ruolo, doveva verificare gli atti illeciti ed evidenti, depositati, altresì, essendo partecipe all'azione fraudolenta, ha decretato un concordato preventivo liquidatorio per appropriarsi dell'ingente capitale e spartirne i proventi, associato ai collusi, derivanti dalle vendite dei beni a compiacenti, stessa procedura illecita messa in atto, sempre dallo stesso Giudice, dott. Antonino La Malfa, in altre procedure riguardanti le aziende Bolici, per questo è stato indagato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia(All.38).

Viepiù

I Commissari Giudiziali, in persona del dott. Marco Coculo ed avv. Andrea Azzaro, nello svolgimento delle attività liquidatorie, affidate all'avv. Sandro Bravi e rag. Pietro Marcantoni, nominati dal Tribunale di Velletri (All.22), in violazione del ruolo assunto, hanno consentito, perseverando nell'illecito sopra documentato, in consumazione dei molteplici reati ed in danno della Inside srl, come suesposto, la vendita, per prezzi irrisori(All.37), si allega, a confronto, la perizia di detti beni redatta dal perito del Tribunale, dott. Capozzi, (All.36), l'enorme sproporzione è evidente, dei beni mobili ed immobili peraltro alienati senza la preventiva autorizzazione del comitato dei creditori della Inside srl, si allega denuncia di merito, con allegato la dichiarazione del comitato dei creditori attestante l'illecito e l'impedimento alle vendite per il prezzo di alienazione sottocosto, non sottoposto a procedura di opposizione da parte del debitore, come prevede la legge di merito, una totale distrazione del capitale(All.39). Inoltre, per impedire al debitore, Sig. Paolo Bolici, il controllo sulle attività illecite, liquidatorie, in corso nonché la

consultazione di documenti in giacenza presso gli uffici della società, per il diritto di difesa in diversi procedimenti legali oltre il ritiro di beni e materiali personali, oggetto di rivendica, in accordo con i liquidatori, hanno impedito l'accesso al sito industriale(All.40), un atto lesivo dei diritti dell'uomo. Si ricorda che nel concordato preventivo omologato, il debitore resta proprietario dei beni ed è autorizzato a stare in giudizio per gli interessi della società oltre il controllo dello status dei beni appartenenti alla società.. I Commissari Giudiziali nonostante le norme imperative imposte dalla legge, in totale abuso, per quanto sopra espresso, privavano dei suoi diritti, il Sig. Paolo Bolici, per permettere ai liquidatori la distrazione del capitale senza osservazioni di sorta.

Premesso quanto sopra, si rileva la negligenza inescusabile del PM precedente dott. Giuseppe Strangio che preposto alla tutela del rispetto della legge in ragione degli interessi collettivi, con indagini carenti ed inadeguate, totalmente omissive nell'accertamento dei reati denunciati, archivia *de plano* i procedimenti per tutelare, si presume, delinquenti che distruggono le aziende per fini di lucro personale, esiste il legittimo sospetto che tutti i procedimenti "aziende Bolici" depositati presso il Tribunale di Velletri vengono archiviati a copertura dell'illecito perpetrato. Si ritiene che la metodologia del dott. Giuseppe Strangio precedente, confermata nonostante l'operato carente, dal GIP , dott. Giuseppe Bocarrato, oltre ad essere omissiva dell'evidenza denunciata non sia consona a chi è preposto per tutelare gli interessi collettivi e proceda con la superficialità adottata nel caso di specie, reati che hanno comportato danni per centinaia di milioni di euro e la messa in mobilità per quattrocento dipendenti, consentendo un illecito arricchimento a comuni delinquenti, come possono essere identificati i denunciati.

Per quanto espresso si ritiene che il procedimento penale oggetto del presente atto deve essere avviato nuovamente, tenendo conto delle osservazioni e documentazioni integrative, esiste il **periculum in mora** per la procedura liquidatoria in corso affidata a liquidatori, appartenenti alla stessa organizzazione delittuosa, una vera associazione a delinquere per fini di lucro personale, si chiede

l'urgenza delle indagini del presente procedimento penale. Visto il legittimo sospetto che la Procura della Repubblica di Velletri associata al Tribunale pilota le sentenze, si chiede l'avocazione del presente procedimento alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma ed un intervento della Procura della Repubblica di Perugia nei confronti del Giudice Delegato dott. Antonino La Malfa, considerato che tale atto rileva la piena responsabilità penale del Giudice, si considera a tutti gli effetti quale atto di denuncia querela nei suoi confronti, per quanto espresso, ne consegue,

DENUNCIA E QUERELA

nei confronti dei **Commissari Giudiziali, avv. Andrea Azzaro e dott. Marco Coculo**, della **dott.ssa Noemi Menichetti, dell'avv. Luigi Bottai, dell'avv. Antonio Di Iulio, del dott. Francesco Rossi, della dott.ssa Marina Montelatici e del G.D. dott. Antonino La Malfa**, per quest'ultimo è interessata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, nonché contro chiunque altro verrà ritenuto penalmente responsabile, anche a titolo di concorso, chiedendo che si proceda nei loro confronti perchè ne sia accertata la penale responsabilità per tutti i reati che si riterrà di individuare nei fatti sopra esposti o in ordine ai reati che emergeranno in corso di indagini.

Si chiede di essere informati dell'eventuale richiesta di archiviazione (art.408 comma 2 c.p.p.) e/o di proroga delle indagini , riservando la costituzione parte civile per il risarcimento dei danni morali e materiali subiti. Con riserva di integrazioni , memorie , produzioni ed indicazione di testimoni , si producono in copia gli allegati citati in narrativa.

Con osservanza

Nettuno 12/06/2019

Paolo Bolici

Beatrice Libernini

Si allega: CD con i seguenti allegati:

- 1) Denuncia avverso avv. Andrea Azzaro e dott. Marco Coculo
- 2) Decreto di nomina dei Commissari Giudiziali
- 3) Richiesta di archiviazione
- 4) Relazione dei Commissari Giudiziali
- 5) Estratto CeRi
- 6) Perizie CTP
- 7) Provvedimenti Procura della Repubblica di Latina
- 8) Denunce avverso il ceto bancario referente – Procura di Latina
- 9) Denunce avverso il ceto bancario referente trasferite per competenza a Perugia
- 10) Missiva Consob/Vigilanza banca d'Italia
- 11) Missiva banche referenti
- 12) Estratto CeRi luglio 2017
- 13) Estratto relazione dei Commissari
- 14) Bilancio Inside 2011
- 15) Lettera d'incarico professionale
- 16) Atto di determina
- 17) Dimissioni Collegio sindacale
- 18) Contratto di affitto
- 19) Atto di separazione dei beni
- 20) Atto di precisazione
- 21) Ricorso per concordato preventivo
- 22) Decreto di omologa Inside srl
- 23) Decreto aprile 2013
- 24) Decreto maggio 2013
- 25) Relazione Attestatore
- 26) Denuncia avverso Noemi Menichetti
- 27) Piano di ristrutturazione

- 28)Decreto di ammissione alla procedura concorsuale
- 29)Atto di determina Notaio Montelatici
- 30)Visura camerale storica Inside srl
- 31)Note integrative
- 32)Atto costitutivo Inside srl
- 33) Contratti
- 34)Decreto Tribunale di Velletri del 5.2.2013
- 35)Estratto contabilità Inside srl
- 36)Perizia redatta dal dott. Capozzi, beni Inside srl, depositata presso il Tribunale di Velletri
- 37)Fatture vendite Inside srl
- 38)Fissazione udienza Tribunale di Perugia
- 39)Denuncia avverso i Liquidatori, alienazione dei beni senza autorizzazione del comitato dei creditori, come imposta dalla legge di merito
- 40)Divieto di accesso al sito industriale Inside srl